

***Informativa per la clientela di studio***

N. 41 del 12.03.2014

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

---

**OGGETTO: Versamento del saldo annuale IVA 2013 entro il 17 Marzo**

**Entro il prossimo 17 Marzo** (il 16 cade di Domenica), deve essere versato il saldo dell'imposta risultante dal **modello Iva 2014**, per i contribuenti Iva che presentano la **dichiarazione Iva in forma autonoma**, fermo restando la possibilità di **optare per il versamento rateale**.

Diversamente, tale data rappresenta una possibilità per i soggetti che presentano la **dichiarazione Iva in forma unificata** con il modello Unico 2014.

***Premessa***

---

Innanzitutto va evidenziato **che**, generalmente, **nessun saldo deve essere versato dai contribuenti mensili** che hanno, regolarmente, versato l'imposta risultante dalle liquidazioni periodiche eseguite nel corso dell'anno e non presentano particolari situazioni.

Ad esempio, trascurando l'ipotesi del debito Iva derivante dalla mancata esecuzione dei versamenti periodici, l'emersione di un debito Iva per i contribuenti mensili può derivare dalle seguenti situazioni:

- calcolo definitivo della percentuale di detrazione provvisoriamente applicata nella misura risultante dalla dichiarazione precedente;
- ventilazione complessiva dei corrispettivi annotati senza distinzione per aliquota;
- rettifiche delle detrazioni di anni precedenti, operate ai sensi dell'art. 19-bis2 del Decreto Iva.

Per i **contribuenti trimestrali su opzione**, il saldo Iva a debito può derivare dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell'anno, le cui risultanze, come noto, confluiscono nella dichiarazione annuale.

Sull'eventuale debito Iva così determinato, vanno aggiunti gli interessi compensativi dell'1% che vengono applicati in virtù della periodicità trimestrale della liquidazione.

**OSSERVA** - Per i **contribuenti trimestrali su opzione**, gli interessi compensativi **dell'1%** si applicano non solo sul debito Iva del quarto trimestre, **ma anche sull'eventuale debito Iva risultante da altre operazioni** che confluisce nel saldo annuale.

Diversamente, i **contribuenti mensili** e i **contribuenti trimestrali speciali** versano il saldo Iva a debito negli stessi termini, senza alcun onere aggiuntivo.

Tale maggiorazione, inoltre, non è dovuta dai contribuenti che versano annualmente l'Iva avvalendosi di speciali regimi che prevedono l'esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici (es. nuove iniziative produttive da art. 13, L. n. 388/2000, regime contabile agevolato, di cui all'art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011).

| Soggetti                                    | Versamento saldo Iva a debito                                                                           | Maggiorazioni                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contribuenti mensili</b>                 | Generalmente non dovuto.<br>Può derivare da situazioni particolari.                                     |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Contribuenti trimestrali per opzione</b> | Il saldo Iva a debito può derivare dalla <u>liquidazione periodica del quarto trimestre dell'anno</u> . | Si applicano gli interessi compensativi dell'1% sul debito Iva del quarto trimestre 2013 <b>e sull'eventuale debito Iva risultante da altre operazioni</b> , che confluisce nel saldo annuale. |

### ***Dichiarazione Iva in forma autonoma***

---

I contribuenti Iva che presentano la dichiarazione in **forma autonoma**, devono effettuare il versamento del saldo risultante dal modello Iva/2014, relativo al 2013, entro il prossimo **17 Marzo**.

Il versamento può essere effettuato in **un'unica soluzione** ovvero in **forma rateale**.

Nel caso di opzione per la **forma rateale**, le rate devono essere di pari importo, con versamento della prima entro il **17 Marzo** e versamento delle rate successive alla prima entro il giorno 16 di ogni mese successivo al primo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

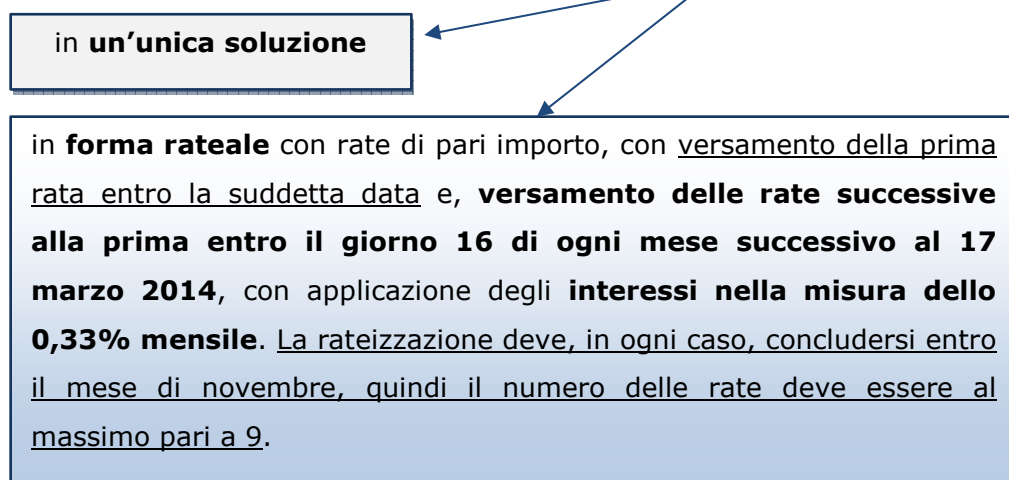
Di conseguenza, la seconda rata va maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% ecc...

La rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre, quindi il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9.

Riassumendo:



**Il versamento del saldo Iva 2013, può avvenire:**



## **Dichiarazione Iva unificata**

---

Per i soggetti che presentano la dichiarazione unificata, inserendo la Dichiarazione Iva nel Modello Unico, sono previste due possibilità:

**1. corrispondere l'eventuale saldo Iva con le stesse modalità previste per i soggetti che presentano la Dichiarazione Iva autonoma**

**2. corrispondere l'eventuale l'Iva a debito, entro il termine per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione (16.6 – 16.7)**

In tale ultimo caso, si potrà versare il **saldo Iva 2013**:

→ **in un'unica soluzione** maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17.03 e il 16.06 (o 16.07).

Pertanto:

➤ se il saldo è versato entro il **16.06.2014**, la maggiorazione sarà pari all'1,2% (0,40% x 3);  
➤ mentre se il versamento è effettuato entro il **16.07.2014**, si dovrà calcolare un'ulteriore maggiorazione dello 0,40%;

→ in **forma rateale** maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17.03 e il 16.06 (o 16.07, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%), e successivamente suddividendo l'importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 rate (5 se si inizia il 16.07), in quanto la rateizzazione deve, comunque, concludersi entro il mese di novembre. Ad ogni rata successiva alla prima, vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

**Distinti saluti**

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....* 